

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna Riolo Terme

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE n. 95 / 2018

OGGETTO: AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, IN QUALITÀ DI ESPERTO, PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO ADRIATICAVES DEL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG ADRION ADRIATIC-INIAN

IL DIRETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il comma 9 dell'art. 183, e l'articolo 107 che disciplina le funzioni dei dirigenti degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 40, comma 5, della L.R. 24/2011, che prevede che per gli Enti di gestione delle Macroaree, per quanto non diversamente disciplinato, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO la L.R. 23/12/2011 n. 24 concernente la "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano", ed in particolare l'art. 14 che prevede la figura del Direttore dell'Ente di gestione della Macroarea;

RICHIAMATO in particolare il comma 2 dell'art. 14 della L.R. 24/2011: "*Il Direttore esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile*";

RICHIAMATO l'art. 25 dello Statuto: "*Il Direttore:.....- esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile;.....- esprime parere obbligatorio in ordine alla regolarità degli atti, nonché il parere di regolarità contabile in assenza del Responsabile del Servizio contabile*";

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 30 del 31/7/2017 con la quale è stato rinnovato al Dr. Massimiliano Costa, dipendente della Regione Emilia Romagna in distacco all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, l'incarico di Direttore dell'Ente medesimo;

VISTO il documento unico di programmazione 2018/2020, del bilancio di previsione finanziario triennale 2018/2020 e relativi allegati dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, approvato con Deliberazione n. 16 del 29-03-2018;

VISTO il documento di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione di bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.LGS. 118/2011, del principio contabile concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2, e D.LGS. 267/2000 – rendiconto 2017, approvato con Deliberazione n. 17 del 24-04-2018;

VISTO il documento di variazione del bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.LGS. 118/2011, del principio contabile concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2, e D.LGS. 267/2000 – rendiconto 2017, approvato con Deliberazione n. 41 del 30-10-2018;

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 29 del 31.07.2017 sullo stato di attuazione dei programmi 2017 e approvazione schema unico di programmazione (DUP) 2018/2020 ove si dà atto dell'approvazione del progetto europeo Adriaticaves;

VISTE le risorse attribuite al progetto Europeo Adriaticaves, del programma Interreg Adrion Adritic-Ionian, all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, pari a € 313.425,15, di cui 105.931,98 per i costi del personale dedicato al progetto Adriaticaves;

VISTE le risorse contenute nel cap. 2803 del Bilancio di previsione 2018/2020 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna relative al progetto Europeo Adriaticaves, del programma Interreg Adrion Adritic-Ionian;

CONSIDERATO che nell'ambito delle risorse umane a disposizione di questa Amministrazione, non è disponibile personale altamente qualificato con competenze nel campo della speleologia relativamente alla gestione esperta del progetto INTERREG Adriaticaves;

CONSIDERATO che l'Ente presenta un organico molto sottodimensionato rispetto alla pianta organica utile per il funzionamento dell'Ente, approvata con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 34 del 24-10-2017;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, art. 7 “Gestione delle risorse umane”, comma 6, così come sostituito dall'art. 46, comma 1, legge n. 133 del 2008;

VISTO l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, che prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento, inerente la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mediante la sottoscrizione del medesimo;

ACCERTATA la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento, rispetto alla situazione monetaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) – n. 2 – del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;

VISTO che il Responsabile del presente procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241/1990 introdotto dalla Legge 190/2012 (anticorruzione);

CONSIDERATO che gli elementi necessari per l'avvio della procedura comparativa in oggetto sono indicati nell' “Avviso della procedura comparativa”, allegato **A**, e nello schema di contratto, allegato **B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

VERIFICATA la disponibilità esistente sugli appositi stanziamenti dei capitoli di competenza;

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

ACCERTATA la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento, rispetto alla situazione monetaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) – n. 2 – del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;

DATO ATTO che il Responsabile del servizio e il Dirigente rispettivamente con l'apposizione del visto

di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;

DETERMINA

1. **AVVIARE** la procedura comparativa per il conferimento di un incarico per lavoro autonomo occasionale per la gestione delle attività del progetto "SUSTAINABLE MANAGEMENT AND TOURIST PROMOTION OF NATURAL AND ARCHAEOLOGICAL HERITAGE IN THE ADRIATIC CAVES - 608", secondo quanto disposto nello schema di "avviso di procedura comparativa", Allegato A, e nello schema di contratto, allegato B, parti intergranti e sostanziali del presente atto;
2. **DI PROCEDERE ALLA NOMINA** della seguente commissione esaminatrice:
 1. Dott. Oscar Zani, presidente;
 2. Dott. Gabriele Cassani, componente;
 3. Dott.ssa Serena Petroncini, componente.
3. **DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 tutti i flussi finanziari derivanti che deriveranno dal presente provvedimento, transiteranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ed i conti correnti dedicati e che, a tal fine, l'incaricato comunicherà all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
4. **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
5. la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione con firma digitale del visto attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del settore finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 28/11/2018

IL DIRETTORE
COSTA MASSIMILIANO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna

**AVVISO
PROCEDURA COMPARATIVA**

Il direttore

VISTO L'art.7 comma 6 del D.L. 165/01 con cui è stato disposto che per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ed occasionali si deve provvedere tramite procedura comparativa;

VISTO l'allegata determina del direttore dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, con la quale è stato autorizzato l'avvio della procedura comparativa per il conferimento di un incarico, in qualità di esperto, per la gestione delle attività del programma “Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020” riferito al progetto dal titolo **“SUSTAINABLE MANAGEMENT AND TOURIST PROMOTION OF NATURAL AND ARCHAEOLOGICAL HERITAGE IN THE ADRIATIC CAVES – 608”**, denominato Adriaticaves, della durata di 24 mesi: da 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che l'espletamento della suddetta attività è richiesto al fine di sopperire ad un'esigenza di natura temporanea;

CONSIDERATO che ai fini del corretto adempimento della suddetta attività sono necessarie prestazioni altamente qualificate da assegnare ad “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”, come disposto dal sopra citato art.7 c. 6 D.L. 165/01;

PRESO ATTO che è oggettivamente non rinvenibile, nell'ambito delle risorse umane a disposizione di questa Amministrazione, personale altamente qualificato con competenze nel campo della speleologia per il suddetto Progetto Finanziato dai fondi Comunitari.

RENDE NOTO

Art.1 – oggetto della procedura comparativa

E' indetta la selezione comparativa, per titoli e colloquio, per l'affidamento di n.1 incarico altamente qualificato, in qualità di esperto, per la durata di mesi 12 dalla data stipulata del contratto, eventualmente prorogabile ai fini dell'adempimento del suddetto progetto INTERREG. L'incarico riguarda il progetto “Sustainable management and tourist promotion of natural archaeological heritage in the Adriatic Caves”, in particolare la figura in oggetto dovrà saper guidare il progetto in ogni sua parte e avere buone capacità comunicative.

Art.2 – requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica coloro che, alla data di scadenza del termine di seguito indicato di presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Laurea magistrale/specialistica in Scienze e Tecnologie Geologiche o laurea del vecchio ordinamento in Scienze Geologiche dichiarate equipollenti agli effetti del D.M. del 24 maggio 2004, n.270;
- 2) Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra;
- 4) Buona padronanza nell'uso del computer, in particolare gli applicativi Microsoft Office (Excel, power point, DB access, word, ...);
- 5) Conoscenza della lingua inglese almeno livello B2.

Il candidato che non dichiara nelle forme indicate nel successivo articolo, il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per la partecipazione alla selezione si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questo Ente.

Non possono accedere alla selezione coloro che hanno in corso, con altri Enti pubblici, prestazioni professionali, coordinate e continuative e occasionali, assegni di ricerca aventi un oggetto medesimo o simile a quello della presente selezione.

Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o abbiano subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un funzionario appartenente alla struttura che richiede l'attivazione dell'incarico. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Art.3 – presentazione della domanda. Termini e modalità.

Gli interessati devono redigere le domande (in carta semplice) secondo l'allegato **Mod. A** che fa parte integrante del presente bando, pubblicato nell'Albo Pretorio on line **dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità - Romagna** (<http://www.parchiromagna.it/>) con tutti gli elementi in esso richiesti.

Le domande di ammissione, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire tramite il servizio postale all'Ente Gestione per i parchi e Biodiversità – Romagna – Via Aldo Moro 2 - 48025 Riolo Terme (RA) oppure presentate direttamente al protocollo dell'Ente (nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00), Via Aldo Moro 2, Riolo Terme, **entro e non oltre le ore 11:00 del 07/12/2018**, pena l'esclusione dal concorso.

Il candidato la cui domanda pervenga a questa struttura oltre il limite da ultimo indicato si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa Amministrazione.

Pertanto, farà fede solo il timbro di arrivo del protocollo dell'Ente.

Saranno accettate domande spedite tramite PEC al seguente indirizzo parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it

Non saranno accettate domande presentate tramite fax.

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 **a pena esclusione**:

- 1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail);
- 2) di essere in possesso dei titoli/requisiti di cui all'art.2 qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero deve essere dichiarata la sussistenza dell'equiparazione;
- 3) la sussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione e di espletare l'incarico oggetto della selezione;
- 4) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un funzionario appartenente alla struttura che richiede l'attivazione dell'incarico;
- 5) di non trovarsi in situazioni potenziali, di conflitto di interesse (pena l'esclusione dalla selezione stessa), in ottemperanza all'art. 53, comma 14, d. lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 42, comma 1, legge 190/2012.

- 6) di autorizzare la pubblicazione on line del curriculum vitae integrale sul sito Web dell'Ente, in caso di sottoscrizione del contratto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell'art.111-bis del d. lgs. del 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.

A pena esclusione, la domanda di partecipazione e i modelli B e C devono essere sottoscritti dall'interessato e presentati unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, fermo restando quanto disposto dagli artt. 38, comma 3 e 45 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

L'ente non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Amministrazione medesima.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, a pena di non valutazione, i titoli che intende presentare ai fini della valutazione comparativa, ai sensi dell'art.5 del presente avviso.

I titoli da sottoporre alla valutazione della commissione giudicatrice, devono essere dichiarati, **pena la non valutazione**, nell'allegato **modello B**, da presentare unitamente alla domanda entro il termine previsto.

I titoli dichiarati nel **modello B** possono essere presentati entro lo stesso termine, in originale o in copia autentica o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all'originale.

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae, datato e firmato, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso che il partecipante alla selezione sia un **dipendente pubblico**, fra la documentazione da produrre deve essere acclusa anche l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza a poter svolgere l'incarico nel caso che risulti vincitore della selezione pubblica (**obbligatoria** anche in caso di dichiarazione sostitutiva);

Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e delle modalità sopra descritti, nonché l'omissione anche di una soltanto delle dichiarazioni sopra elencate, comporterà l'automatica esclusione dalla selezione, a meno che l'omessa dichiarazione sia desumibile dall'intero contesto della domanda presentata o da altri documenti ad essa allegati, purché prodotti in conformità alla vigente normativa.

Art. 4 – commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è formata da tre esperti appartenenti all'Ente che sono:

**OSCAR ZANI
GABRIELE CASSANI
SERENA PETRONCINI**

Art. 5 – valutazione comparativa

La valutazione comparativa è per titoli e colloquio.

La commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dell'esame dei titoli presentati dagli stessi per un punteggio complessivo di 100 punti assegnando un punteggio di 40 punti per i titoli

I titoli ammessi alla valutazione sono:

- a) voto di laurea;
- b) pubblicazioni e lavori originali, purché attinenti all'attività oggetto dell'incarico (allegare elenco nella dichiarazione di conformità agli originali titoli di cui al modello B);

c) conoscenza della lingua inglese di almeno il livello B2.

La commissione valuta i titoli assegnando ad essi i punteggi secondo i criteri indicati al successivo articolo 5-bis e stila una graduatoria. Coloro che si sono collocati nei primi 6 posti utili, compresi quelli collocati ex aequo, sono chiamati a un colloquio.

Il colloquio avrà luogo il giorno **11/12/2018** a partire dalle ore **10:00**, presso **la sede dell'Ente Parco di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna in via Aldo Moro, 2 - Riolo Terme (RA)** e verterà sui seguenti argomenti:

- geomorfologia delle aree carsiche;
- gestione sostenibile delle grotte e loro conservazione.

Art. 5-bis

Diploma laurea magistrale:

- votazione da 90 a 95 max 3 punti
- votazione da 96 a 100 max 6 punti
- votazione da 101 a 110 e lode max 10 punti

pubblicazioni come indicato nell'art.5 lettera b):

- max 15 punti con un punto per ogni pubblicazione

lingua inglese:

- B2 10 punti
- C1 o C2 15 punti

Al colloquio verranno assegnati 60 punti. Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito nel colloquio un punteggio minimo di 40/60.

Art. 6 – graduatoria di merito

Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato ammesso al colloquio un giudizio complessivo e compilerà una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti, designando il candidato che, in base a tale graduatoria, sia risultato vincitore. A parità di merito verrà considerato quale titolo di preferenza la minore età.

La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è approvata con atto del Direttore dell'Ente. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna (<http://www.parchiromagna.it/>).

In caso di cessazione anticipata dall'incarico, è possibile utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico

Art. 7 - contratto

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di diritto privato di prestazione d'opera intellettuale, in conformità alle norme vigenti, previa presentazione della dichiarazione inerente la propria situazione fiscale e previdenziale.

Il compenso per le prestazioni è di complessivi **€ 44'856,00 (quarantaquattromilaottococinquantesi/00)**, al lordo degli oneri a carico dell'Ente e del prestatore, onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il prestatore dovesse sostenere in ordine all'esecuzione dell'incarico.

Oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, il Collaboratore non avrà diritto ad altri importi. In particolare, non avrà diritto al trattamento di fine rapporto.

Vista la regolare distribuzione temporale delle scadenze previste per il progetto in cui il collaboratore sarà coinvolto, il compenso sarà corrisposto al prestatore per Stato Avanzamento Lavori (SAL) con frequenza trimestrale, a seguito della verifica delle attività condotte, attraverso uno specifico report e la valutazione positiva dello stesso da parte del referente scientifico. L'importo associato a ciascun SAL sarà determinato sulla base dell'impegno del prestatore e della tariffa giornaliera indicata nel Progetto (Experts), documentato attraverso la presentazione di relativo timesheet e fino alla concorrenza dell'importo complessivo sopra citato, e sarà erogato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – informativa

Ai sensi dell'art.111-bis del d. lgs. del 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 le informazioni di cui all' articolo 13 del Regolamento Ue 2016/679, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo.

Nei limiti delle finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto.

Il dati personali raccolti saranno trattati secondo le modalità dettagliate indicate nell'allegato **Mod B** "informativa".

Riolo Terme,/.../

Il Direttore dell'Ente
F.to (Massimiliano Costa)

(DOMANDA)

**Al direttore dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna
Segreteria amministrativa – Via Aldo Moro 2,
48025 RIOLO TERME**

Il sottoscritto _____ (cognome) _____ (nome)
_____ nato a _____ (prov. _____) il _____ residente a
_____ (prov. _____) via _____
cap _____ C.F. _____ cell.
_____ email _____@_____

CHIEDE

Di essere ammesso alla selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 incarico di natura occasionale/autonomo presso l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna di cui all'avviso di procedura comparativa del _____ Prot. n. _____;

dichiara sotto la propria responsabilità

- di eleggere il proprio recapito ai fini del concorso a _____ (prov. _____) in via _____ CAP _____ Tel. _____;
- 1) di non essere destituito, dispensato o licenziato dall'impegno presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
- 2) di essere in possesso del diploma di Laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea di vecchio ordinamento dichiarato equipollente secondo il D.M. del 5 maggio 2004 in _____, conseguito in data _____ presso l'Università di _____ con votazione finale _____
per i titoli conseguiti all'Estero equiparazione SI NO
- 3) di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in _____ conseguito in data _____ presso _____;
- 4) di non essere portatore di handicap di essere portatore di handicap
(indicare gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove d'esame e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap)
- 5) di essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
- 6) di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;

- 7) di non avere in corso con l'Ente altre prestazioni professionali, coordinate e continuative e occasionali, assegni di ricerca, aventi un oggetto medesimo o simile a quello della presente selezione;
- 8) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un funzionario appartenente alla struttura che richiede l'attivazione dell'incarico, ovvero con il Direttore dell'Ente.
- 9) di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse (pena l'esclusione dalla selezione stessa), in ottemperanza all'art.53 comma 14, D.L. 165/2001, come modificato dall'art.1 comma 42, L. 190/2012;
- 10) di autorizzare la pubblica amministrazione a pubblicare on line il curriculum vitae sul sito web dell'Ente in caso di sottoscrizione del contratto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell'art.111-bis d.lgs del 30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n.101;
- 11) la sussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione e di espletare l'incarico oggetto della selezione.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'Ente non assume responsabilità per la dispersioni di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e della modalità di presentazione della domanda di cui all'avviso di selezione, comporterà l'automatica esclusione dalla selezione.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguibili a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all'art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n.445 nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.

Il sottoscritto ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali) dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall'Ente per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza previa esplicita autorizzazione del sottoscritto.

Si allega alla presente domanda:

- a) Nel caso di pubblico dipendente allegare obbligatoriamente l'autorizzazione della propria Amministrazione a svolgere l'incarico ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001;
- b) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- c) Curriculum vitae;
- d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello B);
- e) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modello C)
- f) Altro (specificare) _____

Il sottoscritto si riserva di certificare le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sotto la propria responsabilità con apposita documentazione, a norma di legge, in qualsiasi fase o richiesta durante l'espletamento del concorso.

La firma, da apporre per esteso ed i forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della domanda.

Data,

Firma

(SOSTITUTIVO CERTIFICATI VARI, ES. CERTIFICATO DI LAUREA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.45)

Il sottoscritto:
(per le donne indicare il nome da nubile)

nato/a (prov.....) il E

residente in (prov)

vian.

D I C H I A R A

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Il sottoscritto dichiara di esser a conoscenza dell'art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non validità del contenuto della suddetta dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 111-bis del D. lgs. del 30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 (informazioni in caso di ricezione dei curriculum) si dichiara che le informazioni per l'uso dei dati presenti all'interno del curriculum, devono essere fornite dall'Ente al primo contatto utile, solo dopo la ricezione del curriculum medesimo.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) autorizza il trattamento dei suoi dati personali presenti nel curriculum.

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

(luogo e data)

Firma _____

Dichiarazioni di cui all'Articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.45 (R)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (1)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e

prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 - f) stato di famiglia;
 - g) esistenza in vita;
 - h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 - i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - l) appartenenza a ordini professionali;
 - m) titolo di studio, esami sostenuti;
 - n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 - o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
 - p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 - q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
 - r) stato di disoccupazione;
 - s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
 - t) qualità di studente;
 - u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
 - aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- (2);
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (3)
 - cc) qualità di vivente a carico;
 - dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 - ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.(R)

note:

(1) Vedi articolo 1 del D.M. 13 luglio 2004

(2) Lettera modificata da art. 49 DPR 14 novembre 2002, n. 313.

(3) Lettera aggiunta da art. 49 DPR 14 novembre 2002, n. 313.

Selezione pubblica con procedura comparativa per l’affidamento di un incarico esterno di prestazioni di lavoro autonomo occasionale/koordinato e continuativamente nell’ambito del progetto “SUSTAINABLE MANAGEMENT AND TOURIST PROMOTION OF NATURAL AND ARCHAEOLOGICAL HERITAGE IN THE ADRIATIC CAVES”– 608”, da svolgersi presso l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna.

FOGLIO DI PRESENZA

Cognome e Nome	Estremi documento	Firma

Riolo Terme,

LA COMMISSIONE

Zani Oscar

Tassani Gabriele

Serena Petroncini

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, con sede in Riolo Terme, Via Aldo Moro n. 2, cap 48025.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna.

L’Ente è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 in Via Aldo Moro 2, 40127 Riolo Terme (Italia): telefono 0546/77404 - Fax 0546/70842, e-mail: promozione@parchiromagna.it

Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail _____ o presso la sede dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna di Via Aldo Moro n. 2.

4. Responsabili del trattamento

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) serviranno per lo svolgimento della selezione;
- b) nel caso del vincitore, per l’instaurazione del rapporto di lavoro;

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per le finalità sopra descritte

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione alla selezione e l'impossibilità di conferire l'incarico professionale.

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – ROMAGNA

CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO PROFESSIONALE

TRA

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, nel seguito definito “Ente” C.F. 90030910393 con sede in Via Aldo Moro n.2 Riolo Terme (RA) rappresentata dal direttore dell’Ente dott. Massimiliano Costa nato a Faenza il 18/11/1967 domiciliato per la sua carica presso la sopracitata sede dell’Ente;

E

.....;

PREMESSO

che l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna ha sottoscritto un Partnership Agreement con la Commissione Europea, per lo svolgimento del Progetto “**SUSTAINABLE MANAGEMENT AND TOURIST PROMOTION OF NATURAL AND ARCHAEOLOGICAL HERITAGE IN THE ADRIATIC CAVES – 608**”, di seguito indicato quale “Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020”.

CONSIDERATO CHE

- Il soggetto è stato individuato in seguito di procedura di reclutamento indetta con Determinazione n. del –11-2018, svoltasi in data –/12/2018;
- l’individuazione del Collaboratore è stata effettuata dalla Commissione Esaminatrice nominata con Determinazione del Direttore n. --- del –11-2018;
- i criteri di selezione sono stati individuati nel relativo bando di concorso di cui alla suddetta determinazione;
- con determinazione n. – del --- sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa svoltasi in data –/12/2018;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- L’espletamento della suddetta attività è richiesto al fine di sopperire ad una esigenza di natura temporanea;
- Ai fini del corretto adempimento della suddetta attività sono necessarie prestazioni altamente qualificate;
- Sussiste l’oggettiva impossibilità di fare fronte alle esigenze, sopra rappresentate, con il personale di servizio;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue, con le premesse e le considerazioni, facenti parte integrante del contratto.

Articolo 1. – *oggetto del contratto*

1. il presente contratto è collegato al programma “Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020” nel progetto “Adriaticaves”. I termini qui utilizzati hanno lo stesso significato previsto dal progetto, se non diversamente e specificamente disposto.

Il presente contratto è stipulato per consentire l’adempimento delle obbligazioni dell’Ente nell’ambito del Programma “Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020” nel progetto “Adriaticaves”, relativamente al supporto dell’Ente Parco nelle attività di promozione e valorizzazione e conservazione sostenibili del patrimonio naturale e culturale come occasione di sviluppo nell’Area Adriatico-Ionica.

2. Il Collaboratore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del contratto e del progetto Adriaticaves sopra specificato.

Articolo 2. – *Normativa applicabile*

1. il presente contratto sarà regolamentato dalle seguenti fonti:

- dalla base giuridica di Ariatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 e tutte le altre norme dell’Unione Europea applicabili;
- dalla prassi della Commissione Europea, che interpreta e applica la disciplina di cui al punto precedente;
- dalla normativa italiana statale e regionale riguardante i rapporti di lavoro autonomo di collaborazione per la prestazione d’opera intellettuale di natura occasionale.

Articolo 3. – *Rapporti tra Ente e Collaboratore*

1. I rapporti tra l’Ente e il Collaboratore, riguardanti lo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, avverranno per mezzo del Responsabile Scientifico del Progetto, che è individuato nella persona del dott. Geol. Oscar Zani..

Articolo 4. – *Durata del contratto*

1. Il contratto avrà una durata di **12 mesi** o fino al termine del Progetto; l’eventuale proroga sarà comunicata all’interessato almeno 20 giorno prima del termine del presente contratto.

Articolo 5. – *Oggetto del contratto*

1. Il Collaboratore svolgerà l’attività prevista in dettaglio nell’Art. 1;

2. l'attività del Collaboratore deve essere svolta in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione;
3. in particolare, dovrà partecipare a quanto previsto dal progetto stesso. In tale occasione, verranno segnalate eventuali variazioni, sia nei contenuti che nei tempi, eventuali diverse modalità di esecuzione, standard e ogni altro aspetto utile all'esecuzione delle attività stesse e ad una loro corretta pianificazione. Si sottolinea che il Collaboratore è richiesto, durante l'esecuzione delle attività di cui sopra, il rispetto degli standard e delle linee guida adottate dall'Ente.

Articolo 6 – *Obblighi del Collaboratore*

Il Collaboratore si obbliga in modo specifico:

- a. a svolgere l'attività di cui al precedente articolo 5, salvo motivi debitamente giustificati di natura personale o familiare, in quanto accettati dal Direttore;
 - b. a svolgere l'attività di cui al precedente articolo 5, con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto scientifico e professionale di detta attività e tenendo in considerazione che detta attività è necessaria all'Ente per adempiere le obbligazioni che nascono dal Progetto "Adriaticaves";
 - c. a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza;
 - d. a rispettare i principi etici fondamentali e le raccomandazioni e decisioni emanate dai competenti Comitati etici;
 - e. a comunicare all'Ente, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che possano incidere direttamente sull'esecuzione dell'attività, quali, in particolare, quelli di cui al successivo articolo 9;
 - f. a comunicare fino a tre anni successivi alla fine del progetto, le variazioni dei propri recapiti;
2. le disposizioni di cui al comma 1 sono di carattere personale e non possono essere trasferite.
 3. le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto, in quanto compatibili.

Articolo 7. – *Tempo dello svolgimento della prestazione*

1. il Collaboratore non ha un obbligo di orario.
2. il Collaboratore, tuttavia, dovrà dedicare il tempo necessario per assicurare la completa esecuzione dell'attività prevista dall'articolo 5.
3. detto tempo non potrà, in alcun modo, superare quello reso disponibile dalle regole organizzative dell'Ente.

Articolo 8. – *Obblighi dell'Ente*

1. L'Ente si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e, in modo specifico:
 - a. a mettere a disposizione del collaboratore, per tutta la durata del contratto, tutti i mezzi necessari all'esecuzione dell'attività di cui all'articolo 5, con particolare riguardo alle infrastrutture, le attrezzature e i materiali; l'Ente, inoltre, assicurerà gratuitamente al Collaboratore l'accesso alle informazioni, secondo i modi e i limiti stabiliti dall'Ente; a fornire un'assistenza adeguata nell'espletamento di tutte le procedure amministrative richieste dall'autorità nazionali competenti;
 - b. a pagare il corrispettivo nei modi e nelle qualità previste nel successivo articolo 10.
 - c. ad applicare, in materia di misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro, la disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Articolo 9. – *Impedimento temporaneo della prestazione*

1. in caso di malattia o altro grave motivo personale o familiare che impedisca in modo temporaneo la prestazione del Collaboratore, questo/a può sospendere la sua prestazione, fino al termine dell'impedimento previa comunicazione all'Ente.

Articolo 10. – *Corrispettivo*

Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di € 44'856,00 (quarantaquattromilaottococinquantasei/00)IVA compresa e ogni altro onere dovuto .

1. la liquidazione del corrispettivo verrà effettuata trimestralmente a seguito dell'approvazione dei timesheet da parte del Direttore.
2. ai fini della liquidazione, il Collaboratore dovrà presentare:
 - a) fattura/parcella;
 - b) dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione a firma del Responsabile della Struttura nel cui interesse è stato espletato l'incarico;
 - c) richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito (istituto bancario – ABI, CAB e CIN – n. c.c.) o indicazione di altra modalità di pagamento.
4. oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, il Collaboratore non avrà diritto ad altri importi. In particolare, non avrà diritto al trattamento di fine rapporto.

Articolo 11. – *Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali*

Il/la dott....., in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, è designato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui l'Ente è titolare, che derivano dall'attività di cui all'incarico di prestazione in oggetto, come di seguito specificato:

- incarico per la gestione del progetto “**SUSTAINABLE MANAGEMENT AND TOURIST PROMOTION OF NATURAL AND ARCHAEOLOGICAL HERITAGE IN THE ADRIATIC CAVES – 608**”, denominato Adriaticaves, e dei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito dello stesso incarico per iscritto.

Non possono essere in nessun caso effettuati trattamenti ulteriori rispetto a quelli specificatamente indicati. Nessun dato può essere comunicato a terzi, soggetti pubblici o privati, né tantomeno diffuso, se non secondo le istruzioni ricevute.

Al presente Contratto è allegata la nota informativa per il trattamento dei dati personali.

Articolo 12. – *Riservatezza*

1. Il Collaboratore si impegna a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni concernenti l'Ente. che lo stesso potrà acquisire nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Articolo 13. – *Risoluzione e Recesso*

1. Il Collaboratore si obbliga, per quanto compatibile con la natura del presente incarico, al rispetto degli obblighi di legalità e integrità enunciati dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione, con particolare riferimento agli obblighi inerenti regali e altre utilità, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, l'utilizzo del materiale e dei beni dell'amministrazione, la trasparenza e i rapporti con gli utenti e gli altri collaboratori. Il collaboratore è consapevole del fatto che la violazione degli obblighi di legalità e di

integrità derivanti dai Codici, se accertata con garanzia di contraddittorio, comporta la risoluzione del presente rapporto di lavoro.

2. Il contratto si risolve, anche anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita, in caso di avvenuta realizzazione dell'attività oggetto del contratto, per sopravvenuta impossibilità della prestazione o nei casi di recesso sottoindicati.

3. Nel caso in cui il Collaboratore decida di interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza, dovrà darne comunicazione, mediante raccomandata A/R., con un preavviso di 30 giorni, nel caso di contratti di durata annuale, o 15 giorni, nel caso di contratti di durata inferiore.

4. Il contratto potrà inoltre essere risolto, senza obbligo di preavviso, da parte del Committente nei seguenti casi:

- gravi inadempienze contrattuali;
- condanna in primo grado per uno dei reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 come modificato dall'art. 1 della legge 16/92 o per un reato che, per la sua oggettiva gravità, non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

5. Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica di recesso la collaboratrice potrà far pervenire le sue controdeduzioni.

6. Nel caso in cui il Committente receda in modo unilaterale dal contratto senza che sussistano le motivazioni sopra specificate, dovrà comunicarlo con un preavviso di 60 giorni, tenendo indenne la collaboratrice delle spese e del lavoro eseguiti.

Articolo 14. – *Clausola penale*

1. In caso di inadempimento contrattuale per:

- a) mancata conclusione dell'attività nei tempi individuati;
- b) per recesso anticipato, senza rispetto del termine di preavviso stabilito nel presente contratto all'art. 8 (fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo)

2. Accertato l'inadempimento contrattuale, nei termini sopra precisati, dal dirigente responsabile della struttura interessata, l'Ente decurerà la somma fissata a titolo di penale dal compenso pattuito. L'Ente, ove ritenga che il danno subito sia superiore all'ammontare della penale, si riserva l'esercizio dell'azione civile di risarcimento.

3. L'Ente al sopraggiungere di eventi imprevisti o di forza maggiore e previa adeguata valutazione dell'interesse pubblico, può concordare, con successivo accordo in forma scritta, una risoluzione anticipata del contratto di lavoro autonomo, senza applicazione di alcuna penale.

Articolo 15. – *Responsabilità del Collaboratore*

1. Il Collaboratore sarà responsabile per tutti i danni derivanti all'Ente dallo svolgimento della sua attività. In particolare, il Collaboratore sarà responsabile se, a causa della sua condotta, l'Ente non sarà in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della Comunità Europea, così come descritti nel progetto "Adriaticaves" del programma "ADRIATIC-IONIAN PROGRAMME INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020".

2. Per i danni subiti, l'Ente può rivalersi sul corrispettivo dovuto al Collaboratore.

3. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.

4. il collaboratore è obbligato a stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni

prodotti all'Ente, al personale dell'Ente ovvero a terzi o a cose di terzi, oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al disciplinare di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dal collaboratore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dal collaboratore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Collaboratore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto, facendo salvo l'obbligo di risarcimento per i danni subiti.

Articolo 16. – Scioglimento del rapporto di lavoro

1. Il contratto sarà risolto di diritto a seguito della comunicazione dell'Ente, nel caso in cui il Collaboratore non adempia alle obbligazioni previste dall'articolo 6 del presente contratto.
2. L'Ente potrà risolvere dal presente contratto nel caso in cui il rapporto si sciogla prima del termine inizialmente previsto.

Articolo 17. – Proprietà intellettuale

1. Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o dell'invenzione, l'Ente sarà esclusivo titolare dei diritti economici e dei risultati derivanti dall'attività del Collaboratore.
2. Il Collaboratore dà atto che il corrispettivo di cui al precedente articolo 10 è stato determinato tenendo conto di quanto stabilito nel comma precedente.

Articolo 18. – Tutela al Consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 5 del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l'Ente informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Collaboratore. Ai sensi dell'art.5 del GDPR 679/2016, l'Ente informa il Collaboratore che i suoi dati personali forniti saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione con l'Ente e per l'adempimento degli obblighi imposti alla Comunità Europea.
2. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati avrà come conseguenza l'impossibilità per l'Ente di procedere alla formalizzazione del contratto. I dati sopra richiesti saranno trattati dall'Ente.
3. Si rammenta che, ai sensi dell'art.5 lettera d) GDPR 679/2016, l'interessato ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati.

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna

Dott. Massimiliano Costa

L'incaricato

Riolo Terme, _____

Accordo per il trattamento dei dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna.

1.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell’Ente garantisce che:

1.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall’Ente

1.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall’Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

1.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall’Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

1.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l’Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall’Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

1.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

1.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all’Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall’Ente in materia;

1.2.2 procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell’Ente dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall’Ente in materia;

1.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai dati personali a richiesta dall’Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall’Ente in materia;

1.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell’Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall’Ente in materia.

1.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all’Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

1.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

1.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell’esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l’Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. Le misure di sicurezza

2.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

2.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

2.3. Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

2.4 L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

2.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

2.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017¹.

2.7 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy dell'Ente in materia di privacy e sicurezza informatica.

3. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

3.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

3.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

3.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

3.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

4. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

4.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

4.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0239900200010110001&dgu=2017-04-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-04&art.codiceRedazionale=17A02399&art.num=1&art.tiposerie=SG

4.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

5. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

5.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

5.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

5.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

6. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

6.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

7. Cancellazione dei dati personali

7.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

8. Audit

8.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente.

8.2 Il Responsabile del trattamento consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile del trattamento, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

8.3 L'Ente può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.

8.4 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

8.5 Il rifiuto del Responsabile del trattamento di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione del contratto.

9. Indagini dell’Autorità e reclami

9.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l’Ente di qualsiasi

- a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell’ordine
- b) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all’Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

10. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

10.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all’Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

10.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all’Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l’Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell’Ente.

11. Responsabilità e manleve

11.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

11.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all’art. 83 commi 4 e 5, l’Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

11.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente;
- fornisce all’Ente tutta l’assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Firme